

Scontrini anonimi a tutela della privacy

Dal 1° gennaio 2010 gli scontrini fiscali rilasciati dalle farmacie non dovranno più riportare i nomi dei medicinali acquistati. I cittadini saranno più tutelati al momento della denuncia dei redditi. All'inizio del 2008 una disposizione dell'Agenzia delle Entrate impose che gli scontrini fiscali riportassero sia la natura dei prodotti acquistati (es. medicinale, parafarmaco, omeopatico ecc.) sia il nome del prodotto acquistato. Ciò era dovuto al fatto che molti cittadini chiedevano di avere uno scontrino con la dicitura medicinale, detraibile dal proprio reddito, anche a fronte dell'acquisto di un prodotto che medicinale non era. L'obbligo di indicare il nome del prodotto acquistato ha reso impossibile questa "truffa" ai danni dell'erario ma ha aperto un nuovo problema sul versante del rispetto della privacy.

Il Garante per la tutela della Privacy ha ora disposto che lo scontrino fiscale, rilasciato dalle farmacie per poter dedurre e detrarre la spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi, non dovrà più riportare più in dettaglio lo specifico nome del farmaco acquistato. A partire dal prossimo anno basterà l'indicazione del codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale. I cittadini italiani potranno continuare a dedurre o detrarre i medicinali acquistati, ma saranno più tutelati. Quello che è conosciuto, come lo "scontrino parlante" non "parlerà dunque più".

Lo "scontrino parlante" che riporta in chiaro, oltre al codice fiscale dell'interessato, la denominazione del farmaco acquistato è in grado di rivelare informazioni sullo stato di salute e sulle patologie dei cittadini. Numerosi sono stati in questi mesi coloro che, si sono rivolti al Garante per segnalare la lesione della loro riservatezza e dignità al momento di presentare la documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso Caf o il proprio commercialista. L'attività istruttoria svolta dal Garante con l'Agenzia delle entrate e con i rappresentanti di Federfarma, la federazione più rappresentativa che raggruppa i farmacisti italiani, ha permesso di stabilire che il controllo sul farmaco venduto può essere effettuato attraverso l'utilizzo del numero di autorizzazione all'immissione in commercio" (AIC) presente sulla confezione del farmaco. Il codice alfanumerico, rilevabile anche mediante lettura ottica, consente infatti di identificare in modo univoco ogni singola confezione farmaceutica venduta, (dosaggio, somministrazione, presentazione etc.), al pari della specificazione in chiaro del nome del farmaco.

È stata in questo modo individuata una soluzione in grado di bilanciare il rispetto della dignità delle persone e l'interesse pubblico alla riduzione del rischio di indebite detrazioni e deduzioni fiscali.

Sulla base del provvedimento del Garante, entro tre mesi l'Agenzia delle entrate dovrà dunque fornire indicazioni per la modifica dello scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci, indicazioni alle quali le farmacie dovranno adeguarsi al massimo entro il 1° gennaio 2010.